

Prot. n. 27/2021

Enna, 24/03/2021

ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO DI ENNA

Oggetto: DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 - DECRETO "SOSTEGNI"

**La scrivente Associazione informa che è stata pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 cosiddetto decreto "Sostegni".**

Di seguito le principali misure contenute al suo interno:

**Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.**

Stanziamiento di 11,15 miliardi di euro per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.**

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

La suddetta **percentuale** è fissata al:

- 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi tra 1 e 5 mln di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi tra 5 e 10 mln di euro

nel periodo d'imposta 2019.

È, in ogni caso, garantito un **contributo minimo** pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

È stabilito un limite massimo all'importo del contributo che è pari a 150.000 euro.



Ne potranno beneficiare tutte le **imprese attive alla data di entrata in vigore del decreto legge. Le domande potranno essere inoltrate all'agenzia delle Entrate dal 30 Marzo al 28 Maggio.**

### **Fondo autonomi e professionisti**

Il **Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, istituito dall'ultima legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, viene incrementato di 1,5 milioni di euro, arrivando a una dotazione complessiva per il 2021 di 2,5 milioni di euro.

La platea dei beneficiari è costituita dai **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza** ai sensi dei D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96.

I soggetti beneficiari devono aver percepito nel **2019** un reddito complessivo non superiore a **50.000 euro** e subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

### **Proroga del periodo di sospensione della riscossione**

Esteso al **30 aprile 2021** il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

**Sono considerati validi i versamenti connessi alla Rottamazione ter e "Saldo e stralcio" se effettuati integralmente:**

- entro il **31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il **30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Sono automaticamente annullati i **debiti** di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.



La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

### **Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza Covid-19**

È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

### **Taglio oneri in bolletta elettrica per le BT altri usi e Canone Speciale RAI.**

Destinati **600 milioni di euro** per la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, attraverso i provvedimenti che ARERA dovrà adottare per intervenire sulle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema" per il periodo decorrente dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Per le imprese a cui è destinata la misura del DL Sostegni non c'è alcun riferimento a codici **ATECO**.

Ridotto il **Canone Speciale RAI** per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico del 30% e riconosciuto, altresì, un credito di imposta pari al 30% dell'avvenuto versamento prima dell'entrata in vigore del provvedimento in discorso.

### **Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

Previsto un **ulteriore trattamento di cassa integrazione** ordinaria con causale Covid-19, per un periodo pari a **13 settimane**, e di assegno ordinario (cioè la prestazione erogata da FSBA) e di cassa integrazione in deroga per un periodo pari a **28 settimane**, con una dotazione per l'anno 2021 di 2,9 milioni per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e di 1,6 milioni per i trattamenti di cassa in deroga.

Le 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale devono essere collocate tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, mentre per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e di assegno ordinario le 28 settimane devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021

### **Disposizioni in materia di licenziamento**

La disposizione interviene sulla **proroga del divieto di licenziamento** individuando due diversi termini per la cessazione del blocco e legati alla fruizione dei nuovi periodi di integrazione salariale introdotti dal decreto.

In primo luogo, viene prorogato per tutti i datori di lavoro il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al **30 giugno 2021**.

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

### **Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport**

L'articolo oltre ad assicurare un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto- legge n. 137/2020, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 un'indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori, che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare **entro il 30 aprile 2021**.

Si tratta, in particolare, di:

- lavoratori **dipendenti stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI;
- lavoratori **dipendenti stagionali** e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;



- **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che siano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso** cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

#### **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza.**

La disposizione, al comma 1, incrementa di 1 miliardo per il 2021 il Fondo per il reddito di cittadinanza. Il comma 2 prevede per il 2021 la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza, in luogo della decadenza, nel caso in cui i componenti del nucleo beneficiario stipulino uno o più contratti a termine e a condizione che il valore del reddito familiare non sia superiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti stipulati dal percettore, e comunque non oltre i sei mesi, riprendendo a decorrere al termine di ciascun contratto.



### **Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza**

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di **tre mensilità del reddito di emergenza, da marzo a maggio 2021**, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza Covid-19, secondo i requisiti individuati dallo stesso articolo 82.

Viene, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari prevedendo che le tre mensilità di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL e che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

**La domanda per le quote di Rem è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.**

### **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**

Istituito, per l'anno 2021, presso il MEF, un Fondo di **200 milioni di euro** da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al **sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19**, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Articolo 28 - Adeguamento alle modifiche apportate al Temporary Framework.

L'articolo 28 adegua le prescrizioni di cui al D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) alle ultime modifiche approvate dalla Commissione europea al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (cd. Temporary Framework), estendendone l'operatività fino al 31 dicembre 2021 e aumentando l'intensità degli aiuti elevando i massimali stabiliti.

### **Ulteriori disposizioni di proroga**

Il comma 1, lett. a) dell'articolo 30 proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico (Tosap - Cosap) di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni



temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale. Il comma 1, lettera b) in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al **31 dicembre 2021** le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente chiamando il numero 0935/531905.

In alternativa, tramite e-mail scrivendo all'indirizzo [info@confartigianatoenna.it](mailto:info@confartigianatoenna.it)

Il Segretario Prov.le  
f.to Angela Maccarrone